



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 128169 del 29 luglio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Direttore Tecnico albergo con part-time al 44,44%

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se l'aver prestato la propria opera presso una struttura alberghiera (con somministrazione ai soli alloggiati) con la qualifica di "Direttore Tecnico" dal 26.4.2007 al 31.8.2012 con una percentuale di orario part-time del 44,44% possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande " ... *in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riferimento alla pratica professionale svolta presso esercizi alberghieri (tra i quali rientrano anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati) la scrivente ha già avuto modo di ritenere che laddove ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo (ovvero appropriata qualifica del dipendente e contribuzioni a norma) e qualora le mansioni svolte abbiano avuto una qualche correlazione con il commercio o la somministrazione degli alimenti, essa può essere ritenuta valida ai fini dell'acquisizione del requisito professionale in discorso.

Il dettato normativo, richiede, inoltre, che il soggetto sia stato "dipendente qualificato".



Al riguardo la scrivente Direzione ha già avuto modo di sottolineare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato (per il C.C.N.L. del Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale).

Nel caso in questione, dalle informazioni fornite, il soggetto richiedente risulta essere impiegato con la qualifica di “Dir. Tec.”, ovvero a parere di codesto Comune “Direttore di albergo” del ccnl “Alberghi”.

Il soggetto, pertanto, sembrerebbe operare con funzioni direttive in quanto inquadrato in un livello di alto profilo professionale.

Fermo quanto sopra, però, va considerato il fatto che lo stesso soggetto dichiara di aver svolto tali mansioni dal 26.4.2007 al 31.8.2012 con orario part-time al 44,44%.

Al riguardo appare utile precisare che la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla *ratio* della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell’ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l’assimilazione al tempo pieno e quindi è possibile valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Diversamente per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve invece essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l’intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

Risulta evidente, pertanto, che il quinquennio precedente che può considerarsi valido, ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa vigente in materia, non può che partire dal luglio 2008 e quindi gli anni effettivamente imputabili per il computo in discorso sarebbero circa quattro più un mese.

Stante il fatto che sulla base dei calcoli aritmetici innanzi esplicitati, con un part-time al 44,44% il tempo lavorato risulta inferiore ai due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente, il soggetto in questione non può considerarsi in possesso del requisito professionale richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)